



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 1

del 20 gennaio 2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –
Revoca iscrizione per n. 24 soggetti riportati nel dispositivo del presente
Provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 6 rubricato "Cancellazioni", comma 3, del Regolamento per cui *"sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società sportive che:*
- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rapp.te dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;*
 - b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;*
 - c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente art. 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;*
 - d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le*

comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazioni per i singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione”;

VISTA la nota del 19/09/2019, con la quale l'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedeva al CONI di verificare la posizione di n. 54 soggetti che, seppure ammessi al beneficio del 5 per mille 2018, presentavano una natura giuridica dubbia;

VISTA la Deliberazione n. 445 del 29/10/2019 con la quale la Giunta Nazionale ha disposto per ciascuno dei n. 54 soggetti segnalati l'esclusione dal beneficio del 5 per mille per determinate annualità nonché la cancellazione d'ufficio dall'elenco permanente 2019, poiché, dall'istruttoria condotta dal competente Ufficio Organismi Sportivi del CONI attraverso l'acquisizione di documentazione e di informazioni presenti nel Registro del CONI, gli stessi sono risultati carenti del requisito della natura giuridica di soggetto costituito in forma di "associazione", con o senza personalità giuridica come previsto dalla normativa vigente per l'accesso al beneficio del 5 per mille;

RILEVATO altresì, che dalla verifica condotta nel Registro del CONI n. 24 dei soggetti segnalati sono risultati con una natura giuridica difforme da quella risultante in Anagrafe Tributaria, in violazione dell'art. 5 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

VISTA la nota del 19/11/2019 con la quale il CONI ha chiesto ai n. 24 soggetti interessati l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e/o la visura aggiornata della CCIA, per permettere al competente Ufficio CONI di aggiornare i dati;

TENUTO CONTO che tali soggetti non hanno fornito la documentazione richiesta entro i termini concessi dal CONI, atta alla correzione del dato relativo alla natura giuridica, pur informati che l'assenza di risposta avrebbe comportato l'adozione di idoneo provvedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento di Funzionamento del Registro, le associazioni/società sportive devono provvedere, entro 15 gg. dall'avviso del CONI, ad aggiornare i propri dati identificativi,

DISPONE

la revoca dell'iscrizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dei soggetti di seguito indicati, fissando come termine ultimo della validità dell'iscrizione e quindi del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI quello del 29/10/2019, data Deliberazione n. 445/2019 in premessa individuata:

- AVEZZANO CALCIO SRL SOC. SPORT. DILETT.", CF 90029400661;
- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS POZZUOLI A R.L., CF 96014840639;
- BASKET 2000 R.E. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 01800180356;
- U.S. RUBIERESE VOLLEY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 01937470357;
- POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 02190450409;
- POLISPORIVA INSIEME AUSONIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90024800600;
- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA CALCIO FEMMINILE S.R.L., CF 12014561000;
- TENAX BERGAMASCA SCHERMA SOCIETA' SPORTIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 95022550164;
- AC LEGNANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL, CF 07517350968;
- SESTO 2012 S.S.D. A R.L., CF 97616940157;
- PICCOLI DIABOLIC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 02083920443;
- AFC FERMO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 02054680448;
- FUTSAL COBA' SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA, CF 90054870440;
- CUNEO SPORT 2018 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 01941900043;
- FOSSANO CALCIO S.S.D. A RL, CF 01996500045;
- PALLAVOLO PINEROLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 06598960018;
- PALLAVOLO CERIGNOLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90037070712;
- S.S.D. MASCALUCIA C5 A R.L., CF 03751270871;
- AMATORI NUOTO FOLLONICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90014080536;
- STELLA AZZURRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90002870500;
- POLISPORTIVA SAN BORTOLO SSD SRL, CF 93003850299;

- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GODIGESE A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 02130290261;
- CITTA' DI MESTRE S.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 90117160276;
- S.S.D. VIGASIO A R.L., CF 93072280238;

di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

